



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
"L'Orientale"

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E COMPARATI

Regolamento per l'attribuzione dei fondi per la ricerca scientifica

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento per l'attribuzione dei fondi per la ricerca scientifica si fonda su criteri tesi: 1) ad assicurare a ciascun professore ordinario e associato, ricercatore universitario e ricercatore a tempo determinato (d'ora in poi: docente) la dotazione minima necessaria per l'attività di ricerca; 2) a incentivare la qualità della ricerca e l'elaborazione di progetti scientifici congruenti con le linee strategiche del Dipartimento, e capaci di favorire il coinvolgimento e la formazione di giovani studiosi. Il presente Regolamento opera in conformità con i principi e le linee guida stabilite dall'Ateneo, e con la finalità di adottare procedure il più possibile snelle e trasparenti.

L'assegnazione della dotazione di base non prevede una valutazione ma esclusivamente la verifica di alcuni requisiti minimi.

L'attribuzione dei fondi per i progetti di ricerca avviene invece su base selettiva secondo i seguenti parametri: qualità scientifica, coerenza e originalità dei progetti di ricerca; specificità del profilo scientifico dei docenti proponenti (P.I.), congruenza e integrazione delle competenze di ciascun componente; diffusione internazionale prevista per i risultati della ricerca, anche attraverso l'accesso aperto. Essa prevede il monitoraggio, sia in itinere sia ex post, dell'utilizzo dei fondi e dei risultati scientifici conseguiti dalle ricerche.

Le richieste di finanziamento si dividono quindi in due tipologie:

1. Dotazione di base individuale (annuale);
2. Progetti di ricerca dipartimentali (di durata triennale).

Ogni anno, in base al finanziamento complessivo ricevuto dal Dipartimento per la ricerca, il Consiglio del Dipartimento, su proposta della Giunta del Dipartimento, delibera l'entità del finanziamento da destinare rispettivamente a ciascuna tipologia e il numero massimo dei progetti da finanziare (cfr. art. 6), in conformità con le linee strategiche di ricerca previste dal piano di programmazione triennale.

Art. 2 Soggetti abilitati a richiedere il finanziamento

Possono presentare richiesta di finanziamento i professori ordinari e associati, i ricercatori universitari, i ricercatori a tempo determinato di tipo B e (limitatamente alla tipologia 1) i ricercatori a tempo determinato di tipo A, che abbiano preliminarmente provveduto alla compilazione corretta della propria pagina delle pubblicazioni IRIS UNORA, che (se in servizio nel periodo previsto) abbiano partecipato all'ultima

procedura VQR e che (se in servizio nell'anno precedente) abbiano richiesto e ottenuto l'attestato di positiva valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 7, legge 240/2010. I docenti che non abbiano partecipato alla VQR pur essendo in servizio nel periodo previsto, e i docenti che non abbiano inserito in IRIS UNORA almeno tre pubblicazioni relative ai cinque anni precedenti a quello della richiesta di finanziamento non potranno presentare domanda.

Ogni docente può annualmente presentare una sola domanda per ciascuna tipologia (cfr. art. 1), e può partecipare ogni anno, non importa se come proponente o come componente, a non più di un progetto di ricerca dipartimentale. Non possono presentare una domanda per la tipologia 2 i ricercatori di tipo A. Non possono presentare una domanda per la tipologia 2 i docenti che già risultino responsabili o componenti di un PRA (Progetto di ricerca di Ateneo) ammesso al finanziamento, per tutta la durata del progetto stesso. Il responsabile di un progetto di ricerca dipartimentale finanziato e tutti i componenti del relativo gruppo di ricerca non possono presentare domanda per un ulteriore progetto della stessa tipologia, né parteciparvi come componenti, fino alla conclusione delle azioni previste dal progetto stesso.

I docenti che verranno collocati in quiescenza entro i tre anni accademici successivi a quello della richiesta non potranno presentare richiesta di finanziamento per la tipologia 2 in qualità di responsabili della ricerca; potranno però parteciparvi in quanto componenti del gruppo di ricerca finché sono in servizio.

Art. 3 Presentazione della domanda e requisiti per la dotazione di base

Per la dotazione di base, saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste compilate sui moduli appositi e corredate:

- a) dalla dichiarazione di aver partecipato all'ultima VQR (se in servizio nel periodo previsto);
- b) dalla dichiarazione di aver inserito tutti i propri prodotti di ricerca in IRIS UNORA;
- c) dalla dichiarazione di aver ricevuto l'attestato di positiva valutazione (ai sensi dell'art. 6, comma 7, legge 240/2010) relativo all'anno precedente (se il docente era in servizio), oppure (per i docenti non in servizio nell'anno precedente) dall'elenco delle pubblicazioni dei cinque anni solari antecedenti a quello della richiesta (p. es. per una richiesta presentata nel 2021, gli anni da considerare saranno 2016-2020), completo dei dati bibliografici delle stesse, che attesti un minimo di tre pubblicazioni per il periodo indicato. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni in corso di stampa.

Tutte le richieste dovranno pervenire al Dipartimento entro le scadenze da questo fissate. Le richieste incomplete, non corredate dalla documentazione richiesta, o pervenute oltre la scadenza non saranno prese in considerazione.

Art. 4 Attribuzione della dotazione di base e obblighi dei richiedenti

Per la dotazione di base, le quote saranno attribuite pro capite in parti uguali a tutti i docenti in possesso dei requisiti previsti all'art. 3, che abbiano presentato la domanda secondo le modalità descritte allo stesso articolo.

Le spese previste su questo fondo devono essere completate entro l'anno solare o, eccezionalmente e in modo motivato, entro il primo trimestre dell'anno successivo. In quest'ultimo caso, i relativi impegni di spesa devono comunque essere formalizzati entro l'anno solare di attribuzione dei fondi.

Art. 5 Presentazione della domanda e requisiti delle richieste per i progetti di ricerca dipartimentali

Per i progetti di ricerca dipartimentali saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di finanziamento compilate sui moduli appositi, e corredate:

- a) da tutto quanto previsto per la dotazione di base (art. 3, lettere a, b e c), tanto per il proponente quanto per ciascuno dei docenti coinvolti;
- b) da un progetto scientifico che presenti un'illustrazione dettagliata: dell'oggetto e degli obiettivi della ricerca; della sua congruenza con le linee strategiche previste dal piano triennale per la ricerca del Dipartimento; dell'ambito o ambiti scientifici della ricerca; della sua collocazione rispetto allo stato dell'arte sull'argomento; della specifica qualificazione del proponente nell'ambito o negli ambiti della ricerca; delle motivazioni della composizione del gruppo di ricerca, con specifico riferimento alle caratteristiche e qualifiche scientifiche dei singoli componenti, anche in relazione alle azioni previste; delle specifiche azioni programmate per le quali si chiede il finanziamento; di un programma dettagliato anno per anno delle azioni, dei tempi e dei costi; delle modalità di disseminazione e della capacità di impatto previste.
- c) dal curriculum vitae del proponente, completo di tutte le informazioni che possano illustrarne il profilo scientifico, incluso l'elenco delle pubblicazioni inerenti al progetto;
- d) dall'elenco e da un breve curriculum vitae dei partecipanti. Questi dovranno essere un minimo di tre, incluso il proponente. Almeno tre componenti del gruppo di ricerca dovranno essere professori, ricercatori universitari o ricercatori a tempo determinato presso il Dipartimento. Al gruppo di ricerca possono partecipare altresì come componenti: gli assegnisti e i dottorandi di ricerca in servizio presso il Dipartimento; i dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo da non più di due anni; gli assegnisti di ricerca e i ricercatori a tempo determinato di tipo A in servizio presso il Dipartimento non oltre i due anni precedenti, purché non dottorandi, assegnisti, ricercatori o docenti in servizio presso altri dipartimenti o atenei nazionali o internazionali. Per queste ultime categorie è necessario specificare il settore scientifico disciplinare di riferimento. I componenti esterni al Dipartimento non potranno usufruire di finanziamenti, se non di quelli previsti per la partecipazione ai convegni e alle pubblicazioni esito della ricerca.

Ciascun componente può partecipare a non più di una ricerca dipartimentale nello stesso anno. La composizione dei gruppi di ricerca può essere modificata in itinere, con l'inserimento di nuovi componenti nel corso del triennio, senza che ciò comporti attribuzioni aggiuntive di fondi, per sopraggiunte esigenze inerenti allo svolgimento della ricerca stessa. Tali esigenze andranno motivate in una richiesta da presentare al Direttore del Dipartimento, che ne valuterà l'eventuale accoglimento. I componenti della ricerca che nel corso del periodo di svolgimento della stessa prendono servizio presso altri dipartimenti o atenei possono continuare a partecipare alla ricerca, ma perdono il diritto all'utilizzo dei finanziamenti relativi.

Tutte le richieste dovranno essere formulate sui moduli allestiti dal Dipartimento entro le scadenze da questo fissate. Le richieste incomplete, non corredate dalla documentazione richiesta, o pervenute oltre la scadenza non saranno prese in considerazione.

Art. 6 Criteri di valutazione e modalità di attribuzione dei fondi per i progetti di ricerca dipartimentali

Ogni anno, il Dipartimento finanzia un numero, variabile a seconda dell'entità del budget disponibile, di progetti di ricerca dipartimentali. Il numero dei progetti finanziati e l'importo del finanziamento, che sarà lo stesso per ciascuno dei progetti, verrà deliberato ogni anno dal Consiglio di Dipartimento, su proposta della Giunta del Dipartimento. Il numero dei progetti da finanziare e l'importo così deliberato potranno essere successivamente rivisti dalla Giunta sulla base di eventuali economie da reinvestire sulle linee strategiche della ricerca.

La Commissione selezionerà ogni anno, fra tutte le domande presentate, i progetti che verranno ammessi al finanziamento, stilando una graduatoria in base ai seguenti criteri:

profilo del proponente (congruenza della produzione scientifica e del profilo con il progetto proposto; titoli e riconoscimenti per la ricerca; precedente esperienza in gruppi di ricerca)	Punti max 30
qualità del progetto (originalità; solidità e articolazione dell'impianto scientifico; organicità e coerenza delle singole parti o azioni; pertinenza rispetto alle linee strategiche del Dipartimento; impatto/disseminazione)	Punti max 35
composizione del gruppo di ricerca e suo impatto sulla qualità del progetto (profilo scientifico dei singoli componenti; congruenza del profilo scientifico dei componenti con il progetto; integrazione delle diverse competenze in relazione al ruolo previsto per i singoli componenti ai fini della realizzazione del progetto)	Punti max 30
coinvolgimento, adeguatamente motivato sulla base del loro profilo scientifico e in relazione alle esigenze e agli obiettivi della ricerca e all'impatto sulla qualità del progetto, di studiosi in formazione (ricercatori di tipo A, assegnisti, dottorandi presso il Dipartimento; dottori di ricerca, ex assegnisti o ex ricercatori di tipo A non oltre i due anni precedenti: cfr. art. 5, punto d) e docenti inattivi del Dipartimento)	Punti max 5

La Commissione effettuerà le proprie valutazioni in modo collegiale attraverso approfondita discussione di ciascun progetto in base a ciascuno dei parametri previsti; in caso di dissenso nelle valutazioni fra i componenti, l'attribuzione del punteggio avverrà tramite votazione.

Una volta conclusa l'attribuzione dei punteggi, la Commissione procederà, in base ad essi, a stilare una graduatoria dei progetti presentati. La graduatoria verrà trasmessa al Dipartimento, per la delibera relativa all'attribuzione dei finanziamenti ai progetti collocatisi in posizione utile, per l'importo e nel numero precedentemente fissati.

Art. 7 Doveri dei responsabili dei progetti di ricerca dipartimentali e monitoraggio in itinere

Entro due settimane dalla comunicazione dell'attribuzione, i docenti responsabili di un progetto finanziato sono tenuti a comunicare all'Ufficio Ricerca e Contabilità del Dipartimento, compilando l'apposito modulo, la ripartizione della somma complessivamente assegnata al progetto di ricerca in base alle previste voci di contabilità. Le azioni previste devono essere completate entro i tre anni di durata della ricerca.

Si prevede un monitoraggio intermedio dopo 18 mesi attraverso una scheda, in cui i responsabili indicheranno anche eventuali variazioni e/o rettifiche del crono-programma originario ed eventuali rimodulazioni delle spese.

Art. 8 Verifiche ex post

La Commissione, a conclusione del periodo previsto per la realizzazione del progetto di ricerca, ne verifica l'attuazione sulla base di una dettagliata relazione scientifica del responsabile, comprendente l'elenco dettagliato e documentato delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti. Tale relazione dovrà essere consegnata entro un mese dalla conclusione della ricerca. Le attività previste possono essere completate nell'arco dell'anno successivo alla durata triennale del progetto (e in tal caso la relazione conclusiva dovrà renderne conto), ma i relativi impegni di spesa devono comunque essere formalizzati entro il terzo anno del progetto.

In caso di mancata consegna della relazione scientifica o di significativi e ingiustificati scostamenti fra le azioni e gli obiettivi dichiarati all'atto della richiesta e i risultati effettivamente ottenuti, la Commissione formulerà al Consiglio di Dipartimento, cui spetta la decisione finale, la richiesta di escludere il responsabile del progetto, nonché i singoli componenti che siano risultati inadempienti, dal finanziamento dei progetti di ricerca dipartimentali nell'anno successivo, sia nel ruolo di responsabili sia nel ruolo di componenti.

Art. 9 Commissione dipartimentale per la valutazione dei progetti di ricerca

I progetti di ricerca sono valutati dalla Commissione Ricerca e Terza Missione, nella composizione prevista dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento.

Art. 10 Conflitto di interessi

Nel caso che uno dei membri della Commissione sia proponente o componente di un progetto di ricerca si asterrà dalla discussione collegiale, e dunque da ogni valutazione e decisione riguardanti la richiesta in questione, e la sua assenza al momento della relativa discussione dovrà risultare nel verbale della riunione.

Art. 11 Lavori della Commissione

La Commissione si riunisce annualmente dopo la scadenza per la presentazione delle richieste e i lavori devono concludersi in tempo utile perché il Consiglio possa deliberare al riguardo entro la seconda adunanza successiva alla data di scadenza fissata per la presentazione delle richieste.

Art. 12 Archivio delle ricerche dipartimentali

L'Ufficio Ricerca e Contabilità del Dipartimento ha il compito di conservare, aggiornare e archiviare la documentazione inerente ai lavori della Commissione (moduli di richiesta e verbali), nonché le relazioni

scientifiche comprendenti l'elenco dettagliato e documentato delle azioni intraprese e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, affinché questo materiale sia consultabile su richiesta dai docenti del Dipartimento.

Art. 13 Disposizioni transitorie e finali

Per ogni questione riguardante la materia disciplinata dal presente Regolamento, è competente unicamente il Consiglio.

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente in seguito alla sua approvazione da parte del Consiglio; eventuali modifiche potranno essere apportate solo previa approvazione da parte del Consiglio.